



Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile

D.L. 144/2026 / A.C. 3083

Dossier n° 193 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
16 settembre 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3083
D.L.	144/2026
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile
Numero di articoli:	26
Date:	
emanazione:	7 agosto 2026
presentazione:	7 agosto 2026
assegnazione:	7 agosto 2026
Commissioni competenti:	V Bilancio, VIII Ambiente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

L'**articolo 1, al comma 1** - al fine di armonizzare l'ordinamento nazionale interno alla normativa e alla giurisprudenza europea - anzitutto, sopprime la previsione che vietava in modo assoluto, per il personale pubblico, il pagamento delle ferie, dei riposi e dei permessi non goduti anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro e ammette, solo in tal caso (ovvero al momento della fine del rapporto), nell'ipotesi di mancata fruizione delle ferie, seppur in presenza di determinati limiti, la possibilità di conseguire un'indennità sostitutiva. Tale comma, dunque, definisce i presupposti che possono giustificare la perdita dell'indennità finanziaria sostitutiva alla fine del rapporto di lavoro, ricollegandoli alla scelta consapevole del lavoratore di non fruire delle ferie al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato, nonostante sia stato messo nelle condizioni dal datore di lavoro di farlo e sia stato da esso informato adeguatamente delle conseguenze della eventuale mancata fruizione. Si chiarisce, altresì la nozione di datore di lavoro ai soli fini di quanto così previsto in relazione al godimento delle ferie.

Il **comma 2** specifica la decorrenza delle norme previste al comma precedente, prevedendo che esse si applichino con riferimento al periodo di ferie maturato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il **comma 3 dell'articolo 1** estende all'anno 2026 la disposizione transitoria, stabilita già per l'anno 2025, relativa alla possibilità di inquadramento in ruolo in via prioritaria, nell'ambito dell'eventuale attivazione di procedure di mobilità volontaria (tra pubbliche amministrazioni), di personale in posizione di comando, appartenente alla medesima area funzionale oggetto della procedura di mobilità; inoltre, l'ambito della disposizione transitoria viene esteso al personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati; restano escluse dall'ambito della disposizione la Presidenza del Consiglio dei ministri, gli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, gli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a cinquanta unità, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN). Il comma 3 in esame specifica che l'applicabilità della procedura in esame concerne il solo personale che nell'amministrazione di provenienza sia in servizio a tempo indeterminato.

L'**articolo 1, comma 4**, introduce una disciplina relativa all'utilizzo cumulativo dei permessi sindacali nelle aree della dirigenza pubblica e reca una disciplina transitoria sull'accertamento della rappresentatività sindacale nei comparti o aree del pubblico impiego.

Riguardo al primo intervento, il **comma** prevede, con riferimento ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni, che le confederazioni sindacali rappresentative possano cumulare (anche a livello

nazionale) i monti ore di permesso sindacale retribuito per l'esercizio del mandato (spettanti alle singole organizzazioni rappresentative ad esse affiliate), nonché (anche in via unitaria con le suddette ore) i monti ore per i permessi retribuiti relativi alle riunioni degli organismi direttivi statutari; per l'individuazione dei monti ore in oggetto, la norma rinvia al Contratto collettivo nazionale quadro (CCNQ) del 4 dicembre 2017, come modificato, da ultimo, dal CCNQ del 30 novembre 2023. Si introduce dunque un principio speciale – con esclusivo riferimento al personale dirigente e alle confederazioni sindacali – rispetto alla regolamentazione di fonte contrattuale già vigente, la quale definisce, entro certi limiti quantitativi e con riguardo ai soli monti ore di permesso per l'esercizio del mandato, le possibilità di cumulo (anche a livello nazionale) delle ore spettanti (alle singole organizzazioni sindacali) nelle diverse amministrazioni dello stesso comparto contrattuale o della stessa area dirigenziale.

Riguardo al secondo intervento, il **comma 4** reca una disciplina transitoria, per il periodo contrattuale 2028-2030, ai fini dell'accertamento della rappresentatività sindacale, prevedendo che i dati relativi alle deleghe sindacali rilasciate presso ciascuna pubblica amministrazione – necessari all'accertamento della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – siano rilevati con riferimento alla data del 31 dicembre 2027.

L'**articolo 1, comma 5** introduce una modifica alla legge sulla semplificazione normativa (legge 10 novembre 2025, n. 167), consentendo, nell'ambito di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il riordino con regolamento ministeriale di materie attualmente disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio.

L'**articolo 1, comma 6**, reca disposizioni sull'**applicazione temporale** della nuova disciplina relativa all'accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia introdotta dalla legge n. 119 del 2026 e modifica la relativa **disciplina transitoria**.

L'**articolo 1, comma 7**, prevede che le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione, legata alla *performance*, del personale dirigenziale, siano destinate all'incremento delle risorse per la formazione dello stesso personale.

L'**articolo 1, ai commi 8 e 9**, reca una **nuova disciplina del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN)**, operante presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

L'**articolo 1, al comma 10, differisce al 31 ottobre 2026** l'entrata in vigore dell'articolo 26-ter del Codice della nautica da diporto, relativo alla **verifica dell'idoneità alla navigabilità** di determinate unità da diporto fino a **24 metri** battenti **bandiera estera**. Il rinvio è volto a consentire agli **organismi notificati** e agli **organismi accertatori** di predisporre gli adempimenti necessari e di adeguare i **controlli**.

I **commi 11 e 12 dell'articolo 1** recano disposizioni volte al potenziamento dell'Avvocatura dello Stato, mediante l'assunzione nel triennio 2026-2028, di 23 avvocati e 10 procuratori dello Stato.

Il **comma 13 dell'articolo 1** modifica alcune disposizioni della legge n. 131 del 2025 sulle zone montane, relativamente all'**individuazione dei comuni** nei quali sono **presenti minoranze linguistiche** storiche ai fini della concessione della maggiorazione delle specifiche agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 131.

L'**articolo 1, comma 14, lettera a)**, autorizza l'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia «ItaliaMeteo» a prorogare, fino al **30 giugno 2027**, i **comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche e i contratti di lavoro flessibili in corso**, nonché gli **incarichi individuali di lavoro autonomo**.

La **lettera b)** proroga al **28 febbraio 2027** il **termine per la presentazione della proposta di nuovo statuto** di «ItaliaMeteo» da parte del Commissario straordinario dell'Agenzia.

Il **comma 15 dell'articolo 1** incrementa da due a tre unità i posti di livello dirigenziale non generale della dotazione organica dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Il **comma** provvede altresì alla quantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'incremento e alla relativa copertura.

L'**articolo 2, comma 1**, dispone che **agli enti territoriali soggetti al regime dei vincoli assunzionali** dettato dalla normativa vigente **non si applichino** determinate **norme** in materia di **contenimento della spesa del personale**.

L'**articolo 2, commi 2-3**, dispone, per i contributi per le c.d. piccole opere (disciplinate dai commi 29 e seguenti della legge 160/2019) riferiti alle annualità dal 2020 al 2023, che il superamento del termine previsto per l'aggiudicazione dei lavori non comporta la revoca del contributo a condizione che alla data del 31 dicembre 2024 risulti stipulato il contratto di affidamento lavori (comma 2); reca una serie di modifiche

alla disciplina delle c.d. piccole opere, al fine di: differire al 30 giugno 2027 il termine entro il quale i comuni beneficiari dei contributi devono provvedere all'inserimento, all'interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione, degli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024 (comma 3, lettera a)); recare modifiche in merito alla disciplina sulla comunicazione dei dati per il monitoraggio e la rendicontazione (comma 3, lettere b) e c)); prorogare il termine per l'emanazione dei decreti di revoca in caso di mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori (comma 3, lettera d)).

L'**articolo 2, comma 4**, proroga il termine per la conclusione dei lavori per i comuni beneficiari dei contributi previsti per le c.d. "medie opere" per le annualità dal 2021 al 2025, e disciplina la revoca parziale del finanziamento in caso di mancato rispetto dello stesso.

L'**articolo 2, ai commi 5-8**, autorizza il Ministero dell'interno a organizzare una **sessione straordinaria del corso-concorso per l'iscrizione di 340 segretari comunali** nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, da svolgersi nel biennio 2026-2027 (**comma 5**), al quale sono **ammessi i candidati idonei ma non vincitori della sessione ordinaria**, con applicazione della disciplina ordinaria su corso-concorso e tirocinio (**comma 6**). L'iscrizione dei vincitori resta subordinata al rilascio dell'autorizzazione all'assunzione (**comma 7**). Infine, nelle sedi con popolazione tra 3.001 e 5.000 abitanti, in caso di **pubblicizzazione deserta**, è **ammessa la nomina di segretari di fascia iniziale**, con regole specifiche su trattamento tabellare e retribuzione di posizione in caso di successivo collocamento in disponibilità (**comma 8**).

L'**articolo 2, comma 9**, prevede che, **fino al 31 dicembre 2028**, il termine di efficacia delle **graduatorie** concorsuali per le assunzioni nella **polizia locale** sia pari a **quattro anni**.

L'**articolo 2, comma 10**, **uniforma la durata del mandato dei consigli provinciali in carica** a quello dei rispettivi **presidenti di provincia**.

Il **comma 11 dell'articolo 2** istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 187,5 milioni di euro, relativa all'anno 2026, per il finanziamento di due progetti già compresi (con termine per l'attuazione posto al 31 marzo 2026) nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e poi espunti in seguito alla revisione del Piano operata nell'autunno del 2025; i due progetti, nella formulazione già prevista dal PNRR, riguardavano: il rinnovo dello spazio domestico e/o la fornitura di dispositivi tecnologici inerenti all'informazione e alla comunicazione, in favore di almeno 5.000 persone con disabilità, unitamente all'erogazione, in favore delle stesse persone, di una formazione sulle competenze digitali e a forme di assistenza tecnica; l'attuazione di interventi, in favore di almeno 25.000 persone in condizioni di grave deprivazione materiale, relativi alla fornitura di un alloggio temporaneo, oppure alla fornitura di ospitalità notturna e servizi mediante stazioni di posta (con un minimo, rispettivamente, di 3.000 e di 22.000 soggetti beneficiari, per i due suddetti ambiti di prestazioni).

Il **comma 12** provvede alla quantificazione e alla copertura dell'onere finanziario derivante dall'istituzione del fondo di cui al **comma 11**. La copertura è reperita mediante la riduzione: degli stanziamenti riguardanti il concorso statale alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego; dei limiti di spesa relativi al beneficio economico dell'Assegno di inclusione e agli incentivi all'occupazione (o ad altre attività) connessi al medesimo istituto dell'Assegno di inclusione o al Supporto per la formazione e il lavoro. La **relazione tecnica** del disegno di legge di conversione del presente decreto indica che tali riduzioni sono operate sulla base di una valutazione degli effettivi fabbisogni e andamenti di domande.

L'**articolo 3** riforma il **Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL)**, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, modificando le disposizioni sulle **conseguenze della dichiarazione di dissesto**, in particolare sulla **deliberazione del bilancio di previsione a seguito della dichiarazione di dissesto e sino all'emanazione del decreto** del Ministro dell'interno di approvazione dell'**ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato (comma 1, lettera a))** nonché sulla possibilità, nel medesimo periodo, di **contrarre i mutui destinati al risanamento dell'ente locale dissestato e al pagamento dei debiti fuori bilancio (comma 1, lettera b))**. Si prevede, altresì, la riforma delle disposizioni concernenti **l'acquisizione e la gestione dei mezzi finanziari per il risanamento**, introducendo la **possibilità per gli enti di richiedere un'anticipazione di liquidità** a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali in dissesto (**comma 1, lettera c), numero 1))** e modificando le disposizioni riferite alla disciplina relativa all'**alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali (comma 1, lettera c), numero 2))** e all'**amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata (comma 1, lettera c), numero 3))**. Viene infine novellata la disciplina relativa alla **presentazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato (comma 1, lettera d))**.

I **commi da 1 a 7 dell'articolo 4**, che reca disposizioni urgenti in materia di Servizio sanitario regionale e di salute pubblica, **istituiscono e disciplinano un Commissario straordinario** per la gestione delle attività di **deposito, custodia, movimentazione, organizzazione dei trasporti, dismissione e smaltimento dei materiali** già acquisiti dal Ministero della salute, nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, il Commissario è **nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro della salute (**comma 1**). Sono, inoltre, individuati i **requisiti per la nomina** a Commissario (**comma 2**), la **durata del relativo incarico** e l'attribuzione di **poteri in deroga** rispetto alle ordinarie procedure previste dal Codice dei contratti pubblici (**comma 3**) e dal Testo unico ambientale (**comma 4**). È prevista la presentazione al Ministro della salute di una **relazione** conclusiva sull'attività svolta da parte del Commissario (**comma 5**). Infine, sono fissati il compenso spettante al Commissario e la relativa copertura finanziaria (**comma 6**), così come sono individuati gli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione in esame e le relative coperture finanziarie (**comma 7**).

Il **primo periodo del comma 8 dell'articolo 4 estende**, limitatamente all'anno **2024**, l'applicazione dell'articolo 3, comma 24, della legge n. 199 del 2025, relativa alla riassegnazione delle **risorse residue** della **quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale** e relativa alle **scelte non espresse** dai contribuenti, anche ai residui della medesima quota relativa all'anno 2024.

La legge di bilancio per il 2026 ha introdotto la facoltà di versare all'entrata, a decorrere dal 2026, i **residui** derivanti dalla quota dell'otto per mille IRPEF a diretta gestione statale relativa alle **scelte non espresse** dai contribuenti e **oggetto di riparto nell'anno 2023**, allo scopo di riassegnarli ad interventi per le medesime finalità.

La disposizione in esame **estende** questa possibilità anche ai **residui** determinatisi in relazione all'anno **2024**, in relazione ai fondi assegnati alla stessa categoria degli interventi in materia di tossicodipendenze e di altre dipendenze patologiche dalla delibera del Consiglio dei ministri.

Il **secondo periodo** prevede che gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto (pari a 10 milioni nel 2026, 15 milioni nel 2027 e 16 milioni nel 2028) siano coperti mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

Il **comma 9 dell'articolo 4** trasferisce dall'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, istituito presso il Ministero della salute, alle direzioni generali del medesimo Ministero le attività inerenti al monitoraggio dei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA); il trasferimento comprende anche l'eventuale esercizio delle funzioni di accesso e verifica presso le strutture sanitarie, nonché dei poteri sostitutivi in caso di mancato conseguimento degli obiettivi, in materia di tempi di attesa, da parte della regione o in caso di mancata individuazione del Responsabile unico regionale dell'assistenza sanitaria (RUAS). Il **comma**, inoltre, prevede che il destinatario del rapporto del RUAS sul monitoraggio delle prestazioni critiche e delle liste di attesa in ambito aziendale sia l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ([Agenas](#)), in luogo del summenzionato Organismo.

Il successivo **comma 10** trasferisce dai dipartimenti e direzioni generali del Ministero della salute al suddetto Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria la titolarità di varie funzioni; queste ultime concernono (in via di sintesi): alcuni monitoraggi; competenze relative agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), a strutture ospedaliere di eccellenza, all'Istituto superiore di sanità e all'Agenas, nonché in materia di ricerca nel settore sanitario; alcune competenze in materia di prevenzione sanitaria. Si prevede altresì che l'Organismo assicuri un raccordo con le eventuali strutture temporanee interfunzionali istituite tra i dipartimenti del Ministero della salute.

L'**articolo 5, comma 1, proroga fino all'anno scolastico 2027/2028** il regime straordinario che consente, ai fini del **riconoscimento** e del mantenimento della **parità scolastica**, di **considerare requisito valido per l'insegnamento**, in luogo del titolo di abilitazione, il **servizio prestato per almeno tre anni**, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, presso le **scuole paritarie**, per i soggetti la cui iscrizione ai percorsi abilitanti non sia stata accolta per mancanza dell'offerta formativa.

L'**articolo 5, comma 2**, modifica la disciplina concernente la **conferma in ruolo dei docenti**, stabilendo che, a seguito del superamento del test finale e della valutazione finale positiva, il docente continui a dover essere **cancellato dalle graduatorie** concorsuali, **ad esaurimento** e di **istituto** nelle quali sia iscritto, ad eccezione delle **graduatorie dei concorsi ordinari**, con riferimento alle quali la cancellazione non si applica.

L'**articolo 5, comma 3, lettera a)**, stabilisce che, al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, **le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario**, gestite direttamente dai Comuni, possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2027-2028, adeguando al contempo il riferimento al [comparto contrattuale funzioni](#)

[locali](#) al triennio 2022-2024. Con **la lettera b)** il termine finale di efficacia della disciplina è differito dal 31 dicembre 2027 al **31 dicembre 2028**.

L'**articolo 6, comma 1**, assegna alle università statali le risorse aggiuntive, originariamente stanziare sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università per superare il contenzioso allora in atto e prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di madre lingua straniera, nella misura in cui esse sono eccedenti rispetto a tale finalità, per essere destinate alle attività di sostegno, supporto, orientamento e tutorato in favore degli studenti.

L'**articolo 6, comma 2**, modifica la denominazione dei titoli di studio rilasciati **dalle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)**, prevedendo che **i diplomi accademici di primo e secondo livello** assumano, rispettivamente, **la denominazione di lauree e lauree magistrali**.

L'**articolo 6, comma 3** proroga l'esercizio delle funzioni del **Consiglio nazionale universitario (CUN)** nella sua attuale composizione, e il mandato degli attuali componenti, **dal 30 giugno 2026 al 31 dicembre 2026**, nelle more del più ampio e complesso processo di revisione dell'organo.

L'**articolo 7, comma 1, lett. a)** interviene sulla disciplina che regola lo svolgimento dell'**esame di avvocato**, recentemente novellata dal D.L. n. 100 del 2026, modificando il novero delle materie tra cui il candidato può optare come risposta al **terzo quesito della prova orale**. In particolare, viene ricompreso il **diritto ecclesiastico** e viene specificato la prova di diritto internazionale concerne il **diritto internazionale privato e processuale**.

L'**articolo 7, comma 1, lett. b)** dispone la soppressione del comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100. Tale disposizione regolava precedentemente la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla riforma del sistema di liquidazione delle spese di giustizia per le intercettazioni telefoniche e ambientali.

L'**articolo 7, comma 1, lett. c)** riscrive l'articolo 16 del decreto legge n. 100 del 2026, recante l'istituzione dell'ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate dei tribunali ordinari in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

L'**articolo 7, comma 2**, apporta una serie di modifiche all'articolo 168-bis del Testo Unico delle spese di giustizia che disciplina il procedimento di liquidazione dei compensi per le prestazioni funzionali alle intercettazioni.

L'**articolo 7, comma 3**, interviene sulle attività cui può essere impiegato il personale addetto agli uffici per il processo (civili e penali), includendovi anche la **raccolta, catalogazione e archiviazione dei provvedimenti dell'ufficio**, anche attraverso banche dati di giurisprudenza locale, nonché le attività previste dalla **contrattazione collettiva** e, in via residuale, quelle che la legge attribuisce alle **cancellerie** per garantire un supporto qualificato all'attività giurisdizionale.

L'**articolo 7, comma 4**, dispone l'**abrogazione delle disposizioni in materia di piattaforma telematica** dedicata alla **compensazione** di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali a causa delle relative difficoltà applicative.

L'**articolo 7, comma 5**, inserisce un nuovo articolo nell'ordinamento giudiziario (regio decreto n. 12 del 1942), volto a definire il processo di **determinazione delle piante organiche della magistratura ordinaria**, nonché l'**organico minimo delle procure presso i tribunali per i minorenni**.

L'**articolo 7, ai commi 6-9**, interviene sul ruolo organico della **magistratura ordinaria**, **incrementandolo di 25 unità dal 1° luglio 2027**, autorizzando, a tal fine, il bando della relativa procedura concorsuale di reclutamento.

L'**articolo 7, comma 10**, prevede un'**assunzione straordinaria**, a decorrere dal **1° dicembre 2026**, di **cinquecento unità** di agenti e assistenti della **Polizia di Stato** da destinare ai servizi di **controllo delle frontiere e dei flussi migratori**. I **commi 11, 12 e 13** recano, a tal fine, le relative **disposizioni finanziarie**.

L'**articolo 7, comma 14**, inserisce il comma 3-*bis* nel testo dell'articolo 17 del decreto-legge n. 23 del 2026. Tale comma 3-*bis* prevede l'avviamento ai corsi di formazione, per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato, per le aliquote di candidati già dichiarati idonei all'esito delle prove d'esame e degli accertamenti obbligatori e facoltativi, sulla base di apposite graduatorie di merito provvisorie. Il **comma 15**

stabilisce che all'attuazione di tale disposizione si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nei limiti delle facoltà assunzionali.

L'**articolo 7, comma 16** interviene sulla normativa relativa alle Associazioni Professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM).

La **lettera a)** modifica la disciplina delle **cariche direttive**, consentendo la rieleggibilità per un massimo di tre mandati consecutivi (anziché due) e riducendo da cinque a quattro il numero di volte in cui il militare può essere posto in distacco sindacale.

La **lettera b)** riguarda gli **obblighi informativi** da parte del Ministero della Difesa e del MEF alle APCSM rappresentative e prevede un termine minimo di 10 giorni per l'invio della documentazione riguardante le materie di competenza delle APCSM su cui richiedere il parere.

La **lettera c)** interviene in materia di **distacchi e aspettative** sindacali prevedendo l'aumento della durata dei distacchi e delle aspettative sindacali non retribuite da tre a quattro anni; la riduzione da cinque a quattro del numero complessivo di distacchi sindacali e aspettative retribuite; l'eliminazione della previsione di un periodo di servizio effettivo di almeno un triennio tra ciascun distacco o aspettativa sindacale non retribuita.

L'**articolo 7, comma 17**, interviene su alcune delle materie oggetto di contrattazione per la **dirigenza delle Forze di polizia e delle Forze armate**: in particolare, viene precisata la **natura economica** del trattamento accessorio, nonché di quello di missione e di trasferimento, e viene inclusa tra le materie negoziabili anche l'**istituzione di fondi sanitari integrativi** per prestazioni ulteriori ai livelli essenziali di assistenza.

L'**articolo 8** **proroga** dal 31 dicembre 2026 al **31 dicembre 2030** l'**operatività del Commissario straordinario, nonché della relativa struttura commissariale di supporto**, nominato ai sensi della normativa vigente al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al **superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura**.

Vengono altresì definite le funzioni svolte dal Commissario in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto di alcuni principi e vincoli.

L'**articolo 9**, composto da 3 commi, detta **disposizioni urgenti in materia di disabilità**.

Il **comma 1** dispone la diminuzione da **165.196.120 euro a 119.347.088 euro** dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2026, relativa all'**assunzione di personale da parte dell'INPS** per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 9 del [D.Lgs. n. 62 del 2024](#) riguardanti la **valutazione di base per il riconoscimento della condizione di disabilità**.

Il **comma 2** **aumenta la dotazione del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità** di 23.612.251 euro per l'anno 2026 e dispone l'incremento di 8.788.509 euro per l'anno 2027 delle risorse destinate al finanziamento di **attività, anche di comunicazione, strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità** nonché per il finanziamento di **progetti sociali di alta rilevanza per la promozione dei diritti delle persone con disabilità e la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale**, individuati dalla medesima Autorità.

Vengono poi individuati i mezzi di copertura degli oneri derivanti dal suddetto comma 2 (**comma 3**).

Il **comma 1 dell'articolo 10** reca norme speciali in materia previdenziale per i lavoratori già dipendenti dalla preesistente Associazione italiana della Croce rossa (CRI) e, successivamente, dall'[Ente strumentale alla Croce Rossa italiana](#), ente posto in liquidazione coatta amministrativa dal 1° gennaio 2018; il **comma** prevede, con riferimento a tali lavoratori, modalità specifiche per l'attuazione dell'istituto generale della rendita vitalizia (reversibile ai superstiti) relativa ai contributi previdenziali non versati e oggetto di prescrizione temporale. Si prevede che, per i suddetti lavoratori, per i periodi privi di copertura assicurativa compresi tra la data di assunzione e il 31 dicembre 2017: la prova dell'esistenza e della durata del rapporto di lavoro possa essere fornita da parte del suddetto Ente strumentale – in deroga alla condizione (prevista dalla disciplina del suddetto istituto) della documentazione scritta, di data certa, sull'esistenza del rapporto di lavoro – anche mediante autocertificazione del lavoratore, secondo modalità specifiche stabilite dall'INPS; la misura della relativa retribuzione possa essere determinata (al fine in oggetto) anche in base ai riferimenti previsti dal medesimo **comma 1**. Quest'ultimo, inoltre, specifica che gli oneri economici relativi alla costituzione della rendita vitalizia sono in ogni caso a carico del suddetto Ente strumentale; il **comma**, di conseguenza, provvede alla quantificazione e alla copertura a carico dello Stato degli effetti finanziari esclusivamente in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

I **commi 2 e 3 dell'articolo 10** recano disposizioni volte ad **attuare** gli investimenti **ferroviari** di titolarità del MIT coinvolti nella **proposta di riprogrammazione del PNRR** presentata dall'Italia alla Commissione europea. In particolare, il **comma 2 integra la dotazione finanziaria** di quattro investimenti già ricompresi

nel Piano, per un **importo complessivo di 468 milioni di euro**. Il **comma 3** consente al **MIT di dare corso agli adempimenti propedeutici** all'attuazione degli investimenti anche **prima del perfezionamento formale** della procedura di riprogrammazione in sede europea, salva l'adozione dei conseguenti adeguamenti in caso di mancata o difforme approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea.

L'**articolo 11** introduce una **disciplina transitoria** rispetto al regime autorizzatorio a cui sono sottoposte le **attività spaziali** ai sensi della recente normativa adottata in materia di economia dello spazio. In particolare, si prevede che le attività spaziali effettuate in **esecuzione** di contratti stipulati all'interno di una **specificata fascia temporale non debbano sottostare** al citato regime autorizzatorio. Tali attività devono comunque rispettare le discipline contenute nella medesima legge sia in relazione all'**obbligo di stipula** di un'**assicurazione**, o di altra idonea garanzia finanziaria, sia in relazione all'applicazione dell'apposito regime di **responsabilità** per i **danni** cagionati in conseguenza dell'attività spaziale.

Inoltre, si prevede che alcune delle disposizioni che saranno contenute nei decreti attuativi della legge sull'economia dello spazio – relative alle condizioni e ai requisiti di sicurezza dell'attività spaziale, all'importo del contributo dovuto dagli operatori per il rilascio dell'autorizzazione a compiere attività spaziale e alla documentazione da presentare a corredo di tale domanda – entrino in vigore una volta trascorsi **90 giorni** dalla loro **pubblicazione**.

L'**articolo 12** autorizza la regione Campania – che opera avvalendosi dei comuni di Monte di Procida, Pozzuoli, Bacoli e Napoli – ad assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata sgomberata in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nell'area dei Campi Flegrei. La disposizione definisce la misura del contributo, la decorrenza e il termine finale di erogazione (31 dicembre 2027), le cause di esclusione e il regime di alternatività rispetto ad altre forme di assistenza temporanea, nel limite di spesa di 1.875.000 euro per il 2026 e 4.500.000 euro per il 2027, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

L'**articolo 13** dispone circa la corresponsione di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei.

L'**articolo 14** interviene sulla disciplina concernente i contributi per il ripristino e la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio nell'area dei Campi Flegrei in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026.

L'**articolo 15**, al **comma 1**, novella l'art. 9-sexies del D.L. n. 76/2024 al fine di estendere il contributo per l'autonoma sistemazione ivi previsto ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata in conseguenza degli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025 (in forza di provvedimenti adottati, o di richieste di verifica di agibilità presentate, entro la data del 27 febbraio 2026) nonché dell'evento sismico del 21 maggio 2026 (entro la data del 30 giugno 2026). Alle nuove fattispecie è altresì esteso il termine finale di erogazione del 31 dicembre 2026 di cui al comma 2 del medesimo art. 9-sexies. Il **comma 2** reca la clausola di copertura finanziaria.

L'**articolo 16, comma 1**, consente ai **comuni della Città metropolitana di Napoli interessati dal fenomeno bradisismico** in atto nell'area dei Campi Flegrei di bandire **procedure concorsuali** riservate (in misura non superiore al 50% dei posti disponibili e alle condizioni specificate dal **presente comma**) al **personale a tempo determinato**, specializzato in materia di rischio sismico e vulcanico, impiegato nelle rispettive **strutture comunali di protezione civile**. I concorsi sono banditi in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e garantendo l'adeguato accesso dall'esterno.

Il **comma 2** prevede l'inclusione del **comune di Monte di Procida** - in ragione della prossimità territoriale con la zona definita dal Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico - nella ricognizione dei fabbisogni urgenti, il cui coordinamento è affidato alla Città metropolitana di Napoli, ai fini dell'assunzione del suddetto personale specializzato da destinare alle strutture di protezione civile.

Il **comma 3** stabilisce che il suddetto Piano straordinario sia approvato dalla Città metropolitana di Napoli **entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge**.

L'**articolo 17** prevede misure urgenti per il potenziamento dell'azione commissariale nell'area dei Campi Flegrei nonché per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche necessari a fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nell'ambito dei territori dei comuni di Bacoli e Pozzuoli.

L'**articolo 18** reca un complesso di misure volte ad accompagnare la ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nella fase di superamento della gestione emergenziale.

Il **comma 1** proroga al 31 dicembre 2029 il termine della gestione straordinaria della ricostruzione.

I **commi 2, 3 e 4** disciplinano il passaggio al Commissario straordinario del Governo delle attività e delle funzioni di protezione civile, in vista della scadenza dello stato di emergenza, nonché il regime delle relative ordinanze.

Il **comma 5** introduce nuove ipotesi di cancellazione delle imprese dall'Anagrafe antimafia degli esecutori e dei professionisti dall'elenco speciale;

I **commi 6 e 7** consentono il finanziamento immediato delle sole attività di progettazione degli interventi individuati come urgenti e indifferibili;

Il **comma 8** estende le disposizioni dei commi 5, 6 e 7 alla ricostruzione conseguente agli eventi sismici del 2022 e del 2023 nelle Marche e in Umbria.

Il **comma 9** incrementa di 60 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2027 al 2051, l'autorizzazione di spesa per la ricostruzione privata.

L'**articolo 19, comma 1** individua in via legislativa il «**primo cratere**» degli eventi sismici che hanno interessato il centro Italia a far data dal 24 agosto 2016.

L'**articolo 19, commi 2-3**, autorizza i tre comuni del primo cratere di cui al comma 1 (Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto) ad assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale precario: si tratta di personale reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive, in servizio all'8 agosto 2026 presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso gli stessi comuni, con almeno tre anni di servizio. Il triennio può completarsi entro il 31 dicembre 2026 e si calcola sommando i servizi prestati per le medesime attività presso gli Uffici speciali e i comuni del cratere, anche in posizioni contrattuali diverse e presso un'amministrazione diversa da quella che assume (**comma 2**).

Il **comma 3** prevede il finanziamento di queste assunzioni attraverso un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), pari a 346.250 euro nel 2026 e a 1.385.000 euro annui dal 2027, coperto a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili. Il riparto avviene con uno o più DPCM, in proporzione ai costi comunicati dagli enti che presentano istanza al Dipartimento della funzione pubblica entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, fino a esaurimento delle risorse.

L'**articolo 19, comma 4**, dispone, in favore dei comuni del primo cratere di cui al comma 1, l'**estensione dei benefici previsti per la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia** anche per gli anni d'imposta 2027 e 2028, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno. Dispone altresì l'applicazione delle predette agevolazioni alle **imprese e i professionisti** che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della Zona franca entro il 31 dicembre 2028. Il **comma 5** dispone la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 a valere sul fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili.

L'**articolo 20** estende al Commissario straordinario per la ricostruzione del sisma del centro Italia 2016 la disciplina degli interventi per lo sviluppo, prevedendo l'approvazione con ordinanza commissariale di un programma di sviluppo corredato di relazione tecnica, la destinazione ai comuni del primo cratere di una quota dei finanziamenti non inferiore al 5 per cento e un limite di spesa pari al 4 per cento degli stanziamenti annuali per la ricostruzione pubblica successivi all'anno 2026.

L'**articolo 21**, commi 1-7, assegna in proprietà ai comuni le strutture d'emergenza realizzate a seguito degli eventi sismici del Centro Italia del 2016, ne disciplina il regime di utilizzo e di manutenzione, prevede il rimborso delle spese sostenute per le aree, consente di renderle permanenti in deroga alle disposizioni urbanistiche e reca disposizioni in materia catastale, abrogando la disciplina previgente.

L'**articolo 22** autorizza una **rimodulazione** delle assegnazioni di contributi agli Uffici speciali per la ricostruzione in Abruzzo e ai Commissari straordinari per la ricostruzione competenti nei territori interessati dai seguenti eventi sismici: Emilia-Romagna 2012; Isola di Ischia 2017; provincia di Campobasso 2018; città metropolitana di Catania 2018; Abruzzo 2009; Centro Italia 2016.

Tali assegnazioni di risorse sono state introdotte dalla legge di bilancio per il 2026 per favorire la **ricostruzione delle unità immobiliari private** distrutte o danneggiate.

L'**articolo 23** consente, in via transitoria fino al 1° aprile 2028, ai professionisti iscritti negli albi degli ordini e collegi delle professioni cui sono attribuite competenze tecniche nell'ambito dell'attività di accertamento e stima dei danni ai beni immobili, di iscriversi al **ruolo degli esperti per l'accertamento e la stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi**, fermi restando taluni requisiti previsti a legislazione vigente. Riguardo ad altri soggetti che possono iscriversi al predetto ruolo in via transitoria, si prevede che il

possesto del titolo di studio richiesto sia alternativo alla verifica della capacità professionale e comprovata esperienza, almeno triennale, nell'attività professionale in materia.

L'**articolo 24** prevede interventi finalizzati ad assicurare il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee.

L'**articolo 25** novella le disposizioni della legge di bilancio 2025, al fine di integrare e riformulare le norme che disciplinano la **possibilità, che diviene obbligo a determinate condizioni**, per gli enti locali di **affidare la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali proprie alla Asset management company S.p.A. (AMCO)**. Vengono previste, rispetto alla disciplina vigente, **disposizioni più puntuali in merito alle ipotesi al ricorrere delle quali discende l'obbligo** per gli enti locali di **affidare i servizi di riscossione ad AMCO**, le modalità di costituzione dei patrimoni destinati, attraverso i quali saranno esercitate le relative funzioni ed il relativo regime giuridico e **sono introdotte disposizioni** concernenti le **modalità e la durata dell'affidamento** del servizio ad AMCO, la **remunerazione della società** e l'indicazione esplicita dei costi che restano a carico del debitore, **l'interoperabilità dei sistemi informatici** della società AMCO e degli operatori incaricati del servizio e **le circostanze che determinano la cessazione dell'obbligo di affidamento ad AMCO**.

L'**articolo 26** dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, composto da 26 articoli per un totale di 122 commi, appare riconducibile all'esigenza di intervenire nell'ambito della pubblica amministrazione nonché in materia di protezione civile; il preambolo del provvedimento articola tali esigenze in 13 distinte finalità: 1) garantire il potenziamento dell'autonomia e della funzionalità degli enti locali; 2) definire misure volte ad assicurare l'omogenea applicazione delle norme inerenti al pubblico impiego nonché la funzionalità delle amministrazioni pubbliche; 3) assicurare la copertura finanziaria ai progetti relativi alla Missione 5, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza; 4) introdurre misure per il potenziamento e l'efficienza di ulteriori specifici settori di primaria rilevanza, quali la salute pubblica, le pari opportunità e le opere pubbliche; 5) introdurre misure volte ad assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico e per la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca; 6) assicurare il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza connessi alla proposta di riprogrammazione presentata dall'Italia alla Commissione europea; 7) definire ulteriori misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei; 8) assicurare il trasferimento delle attività di protezione civile in capo al Commissario straordinario del Governo responsabile dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici; 9) assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione nonché lo sviluppo economico e sociale dei medesimi territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 10) definire ulteriori misure urgenti per assicurare il tempestivo utilizzo delle risorse per la prevenzione sismica e la ricostruzione post-calamità; 11) assicurare la provvista di personale da assegnare alle strutture di supporto ai Commissari straordinari per la ricostruzione; 12) definire misure urgenti per assicurare, durante la fase di prima applicazione del ruolo degli esperti catastrofali, la presenza di un congruo numero di esperti nelle attività di accertamento e di stima economica dei danni catastrofali; 13) assicurare la prima operatività dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee; in proposito, si ricorda che in precedenti analoghe occasioni il Comitato ha raccomandato al Legislatore di "assicurare un utilizzo coerente delle diverse fonti normative con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza e all'esigenza di evitare la commistione e la sovrapposizione, nello stesso decreto-legge, di oggetti e finalità eterogenei, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale in materia (*ex plurimis* sentenze n. 22 del 2012, n. 32 del 2014 e n. 247 del 2019)" (parere del 3 ottobre 2023 sul disegno di legge C. 1436 di conversione in legge del decreto-legge n. 104 del 2023 e parere del 12 dicembre 2023 sul disegno di legge C. 1601 di conversione del decreto-legge n. 145 del 2023).

Con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala anche che dei 122 commi, 20 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 3 DPCM, di 8 decreti ministeriali e di 9 provvedimenti di altra natura; in 4 casi è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

Il decreto-legge in esame è stato deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 4 agosto 2026 ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 7 agosto 2026.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'articolo 1, al comma 6, prevede che le percentuali di cui all'articolo 28, comma 1-ter, lettere a), b) e c), del T.U. sul pubblico impiego (d.lgs. n. 165 del 2001) si applichino agli "incarichi dirigenziali di livello generale" conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 28-bis, comma 8-quater del medesimo T.U.; poiché tuttavia le richiamate lettere non concernono il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale ma recano le modalità di accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, *si valuti l'opportunità di realizzare un più efficace coordinamento con il menzionato articolo 28.*

L'articolo 4 istituisce una gestione commissariale straordinaria per il completamento delle attività connesse al deposito, alla movimentazione, alla dismissione e allo smaltimento dei materiali acquisiti e gestiti nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, disponendo, al comma 1, che il Commissario straordinario sia nominato con DPCM; in tal modo, perciò, la disposizione opera in deroga, peraltro solo implicita, a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 che, invece, prevede che i Commissari straordinari siano nominati con DPR, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; il successivo comma 3, invece, nel disciplinare i poteri del Commissario straordinario, prevede che quest'ultimo possa provvedere in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, purché "nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea"; in modo analogo, il comma 4 prevede che il Commissario possa derogare alle disposizioni procedurali, ai termini, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli altri atti di assenso comunque denominati previsti dal medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, recante il Testo Unico in materia ambientale, se ciò è strettamente necessario per il conseguimento delle finalità indicate dai commi precedenti e "fermo restando il rispetto dei principi e delle disposizioni inderogabili derivanti dal diritto dell'Unione europea"; in proposito, tenuto anche conto che la contrattualistica pubblica e la materia ambientale si caratterizzano per l'elevata incidenza di norme inderogabili derivanti dal diritto dell'Unione europea, *si valuti l'opportunità di circoscrivere meglio i poteri dei Commissari straordinari*, analogamente ai precedenti pareri espressi dal Comitato in materia di gestioni commissariali straordinarie (si veda, da ultimo, l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta dell'8 luglio 2026 sul disegno di legge n. 2987 di conversione del decreto-legge n. 107 del 2026); considerazioni analoghe possono essere espresse anche per il successivo articolo 18, recante disposizioni per assicurare la ricostruzione post sisma nel centro Italia che, al comma 4, relativo alla conservazione del regime derogatorio, prevede che il Commissario straordinario di Governo possa adottare ordinanze anche in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Il medesimo articolo 4, al comma 7, individua le coperture per gli oneri derivanti dai precedenti commi da 1 a 5, prevedendo, alla lettera b), la riduzione, per 10 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 607, numero 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria del 2006); il comma 607 dell'articolo richiamato, tuttavia, non menziona espressamente tale numero 22, rilevandosi invece unicamente una "voce 22" dell'allegato 1 della predetta legge n.266/2005, che contiene una misura correttiva degli effetti finanziari delle disposizioni di cui alla legge 1992, n. 210, relativa agli indennizzi per danni da trasfusioni e emoderivati; analogamente, alla lettera d), comma 7, si dispone la riduzione, per 40 milioni di euro per l'anno 2027, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25; l'autorizzazione di spesa su cui intende intervenire, tuttavia, è indicata nel successivo comma 1-bis dell'articolo 20, e non nel comma 1, che prevede invece l'indennizzo per i danni permanenti da vaccinazione anti SARS- CoV2.; *si valuti l'opportunità di realizzare un più efficace coordinamento con le disposizioni richiamate, individuando il corretto riferimento normativo.*

L'articolo 7 modifica in modo puntuale e frammentario diverse disposizioni del decreto-legge n. 100 del 2026, convertito dalla legge del 7 agosto 2026, n. 145, ossia da una legge contestuale all'entrata in vigore del decreto-legge in esame; in proposito, si ricorda che in precedenti occasioni il Comitato ha raccomandato al Parlamento e Governo di avviare una riflessione su come agevolare uno svolgimento maggiormente ordinato dell'*iter* legislativo, anche al fine di rendere possibile, in particolare attraverso un razionale utilizzo della doppia lettura da parte delle due Camere, la correzione già nel corso dell'*iter* parlamentare di eventuali errori, senza dover ricorrere a decreti-legge correttivi (si veda, da ultimo, la raccomandazione espressa nella seduta del 10 giugno 2026 sul disegno di legge n. 2947 di conversione del decreto-legge n. 55 del 2026). *Si valuti un approfondimento al riguardo.*

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L'articolo 2, al comma 3, lettera c), capoverso comma 33-bis, prevede l'adozione di un decreto da parte del Ministero dell'interno, anziché da parte del Ministro dell'interno. *Si valuti un approfondimento al riguardo.*

Il medesimo articolo 2, al comma 9, prevede che, fino al 31 dicembre 2028, il termine di efficacia delle procedure assunzionali dei corpi della polizia locale sia pari a quattro anni, in deroga al termine triennale previsto dall'articolo 91, comma 4, del T.U. sugli enti locali (d.lgs. n. 267/2000); la relazione illustrativa precisa inoltre che tale estensione trova applicazione anche per le graduatorie già formate e le selezioni già concluse all'entrata in vigore del decreto; ciò premesso, *si valuti l'opportunità di precisare se rientrano nel perimetro di operatività della norma in esame anche le graduatorie il cui termine ordinario triennale risulti già decorso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, ma che risulterebbero ancora efficaci qualora fosse loro applicato il nuovo termine di quattro anni.*

L'articolo 4, al comma 9, lettera b), trasferisce all'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria le funzioni di riconoscimento, conferma e revoca del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura e "degli ospedali di caratura nazionale", espressione, quest'ultima, che non trova corrispondenza nell'ordinamento e che pertanto risulta suscettibile di essere approfondita. *Si valuti un approfondimento al riguardo.*

L'articolo 11 introduce una disciplina transitoria rispetto al regime autorizzatorio cui sono sottoposte le attività spaziali ai sensi della normativa adottata in materia di economia dello spazio (l. n. 89 del 2025), prevedendo, in particolare, che il regime autorizzatorio previsto dall'articolo 4 della legge n. 89 non trovi applicazione per le attività spaziali effettuate, in esecuzione di contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 89, "prima della data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 13 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026"; in proposito, *si valuti l'opportunità di precisare se i limiti temporali indicati si riferiscono alle attività spaziali ovvero alla stipulazione dei contratti*; si fa inoltre presente che la rubrica dell'articolo in esame fa riferimento "agli impianti strategici nazionali" (secondo una formulazione che sembra ricordare gli "stabilimenti di industriali di interesse strategico nazionale", disciplinati dal decreto-legge 207/2012) quando, invece, l'unica disposizione di cui si compone ha per oggetto il regime autorizzatorio delle attività spaziali di cui alla menzionata legge n. 89, che non contempla previsioni relative ad impianti di tal sorta; *si valuti dunque l'opportunità di assicurare un più stretto coordinamento fra il testo e la rubrica dell'articolo in esame.*